



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n.2;
- VISTA la Legge 22.02.1994, n.146;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R.8 settembre1997, n° 357/97 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 con il quale viene approvato il funzionigramma del dipartimento dell'Ambiente;
- VISTA la Delibera di Giunta n. 48 del 26.2.2015;
- VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell'11.3.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota prot. n.12333 del 16.03.2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n.48 del 26.2.2015;
- VISTA l'istanza acquisita al protocollo al n. 55583 del 28 novembre 2014 con la quale la società Cogen S.r.l. ha richiesto la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.20 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. per il progetto relativo al rinnovo per la prosecuzione dell'esercizio della cava di calcare denominata "Iachino Filippo Sancisuca", sita nell'omonima contrada in territorio di Campobello di Licata (AG), già autorizzata all'estrazione con provvedimento n°8/97 del 27.03.1997 rilasciato dal Distretto Minerario di Caltanissetta;
- VISTI gli elaborati presentati anche in formato elettronico su cd e la documentazione allegati alla suddetta istanza così di seguito elencati:
- All. 1 - Corografia;
 - All. 2 - Planimetria catastale;
 - All. 3 - Certificati;
 - All. 5 - Relazione tecnica illustrativa;
 - All. 6 - Relazione geologica;
 - All. 7 - Carta geomorfologica;
 - All. 8 - Carta idrogeologica;
 - All. 10 - Sezioni geologiche e geominerarie;
 - All. 11 - Programma di utilizzazione del giacimento;
 - All. 12- Planimetria stato attuale;
 - All. 13 - Planimetria stato intermedio;
 - All. 14 - Planimetria stato finale;
 - All. 15 - Sezioni topografiche;
 - All. 16 - Studio di fattibilità e progetto di massima recupero ambientale;
 - All. 17- Scheda tecnica All.A - Stralcio I.G.M. alla scala 1:25.000, planimetria e certificati catastali;

RILEVATO che dall'esame del progetto si evince che:

- l'area, situata in contrada "Iachino Filippo Sancisuca" appartiene strutturalmente al Cozzo Manicalunga, un rilievo calcareo degradante in direzione Sud, avente una quota topografica massima di m280 s.l.m.;
- l'area in oggetto è ubicata all'interno della "Fossa di Caltanissetta" ed i litotipi interessati dalla coltivazione sono i calcari di base della Serie Evaporitica conosciuta in letteratura come "Formazione Gessoso-Solforifera".
- l'area è caratterizzata da attività estrattiva da diversi anni avendo avuto un'autorizzazione rilasciata dal Distretto Minerario di Caltanissetta con provvedimento n°8/97 del 27.03.1997 e la Ditta esercente ha chiesto il semplice rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio avendo attuato solo parzialmente il programma di coltivazione assentito;
- il progetto in argomento ricade nel territorio del Comune di Campobello Licata ed è identificato al NCT alle particelle n.124-140-141-142-187 Foglio n. 36 e particelle n.294-295 Foglio n.38;
- nella cava sono attualmente impiegati 2 operai e il materiale da estrarre, costituito prevalentemente da calcare, verrà abbattuto impiegando esclusivamente mezzi meccanici (un escavatore cingolato, una pala gommata, un camion e una autocisterna innaffiante) e verrà utilizzato per rilevati e/o sottofondi e come inerte nel settore dell'edilizia;
- il metodo di estrazione utilizzato è quello dello splateamento a fette orizzontali discendenti creando scarpate residuali finali inclinate circa 40° con l'orizzontale, di altezza massima di m10 e piazzali intermedi della larghezza media di m7. Lo splateamento del massivo sarà effettuato dalla quota sommitale di m 282 s.l.m. sino a raggiungere il piazzale di base posto a quota media di m 258 s.l.m.;
- il volume lordo del materiale che sarà estratto nel triennio è stato quantificato in 130.701,67mc;
- a fine coltivazione è previsto il recupero ambientale che prevede i seguenti interventi: 1) Realizzazione di scarpate residue finali inclinate a non più di 40° con l'orizzontale dell'altezza massima di m10 (altezza media di m 6,00) intervallate da piazzali intermedi della larghezza media di m 7,00; 2) I piazzali definitivi presenteranno pendenze idonee (2-3%) allo smaltimento delle acque meteoriche superficiali nella direzione Ovest verso l'impluvio affluente del torrente Mendola, ricettore principale; 3) Scasso meccanico sino alla profondità di m 1,00 in corrispondenza della superficie delle scarpate al fine di creare le condizioni ideali all'impianto di cespugli arbustivi, integrazione del fondo "scassato" con terreno agrario (per un spessore di circa cm 50) e successivo livellamento; 4) Impianto di un uliveto a sesto m8×m8 sui piazzali finali e impianto di arbusti (oleandri, lavanda e mirto) a sesto m2×m2 sulla superficie delle scarpate;
- l'area oggetto di studio appare stabile e non sono osservabili forme di dissesto e/o fenomeni franosi che possono alterare l'equilibrio morfologico;
- l'area di progetto non è ubicata in stretta vicinanza o all'interno di aree di riserva, di parco o di aree designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (SIC e ZPS);

- l'area in esame non è sottoposta a vincoli archeologici e culturali ai sensi del D.lgs 42/2004; nel Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento, adottato con D.A. n.7 del 29 luglio 2013, la zona è individuata come area estrattiva;
- non esistono nuclei abitati a meno di 500 metri dalla cava che possono subire danni o fastidi dai lavori di coltivazione;
- l'area non è sottoposta a Vincolo Idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge n°3267 del 30.12.1923 e nell'area di coltivazione non ricadono aree assimilabili a boschi ai sensi della L.R. n°16/96 e ss.mm.ii. e del D.L. n°227/01;
- il progetto non apporterà modificazioni significative e di rilievo al paesaggio oltre a quelle già esistenti né comporterà l'eliminazione o il danneggiamento di elementi d'importanza culturale;
- non sono riscontrabili livelli acquiferi superficiali con cui possano interferire i lavori di scavo;
- il bacino imbrifero sui cui insiste il progetto rimarrà in sostanza inalterato;
- l'area in esame si pone al di fuori di ogni fascia di rispetto da autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie e beni militari;
- nel progetto sono previste misure di mitigazione che ridurranno al minimo gli impatti prodotti dall'attività estrattiva che comunque risultano temporanei e limitati alla fase di esercizio;
- nella cava non si producono rifiuti e quelli provenienti dalla manutenzione dei mezzi meccanici (pale meccaniche) e degli autocarri vengono conferiti alle stesse officine esterne che eseguono le riparazioni e provvedono a ritirare e conferire a ditte specializzate l'olio di ricambio e quant'altro;
- non si apporgerà nessun cambiamento chimico - fisico del suolo in quanto non ci sarà nessuna trasformazione o lavorazione chimica del materiale estratto;
- per le attività estrattive non si farà uso di esplosivo per cui non si avranno vibrazioni; le uniche fonti di vibrazioni derivano dai mezzi meccanici ma sono percepibili sino ad un raggio di azione di 6-10m;
- il traffico derivante dall'attività in progetto, non creerà ricadute sul sistema viario perché esso è alquanto limitato e fino ad oggi non si sono riscontrate problematiche in tal senso nonostante l'attività estrattiva nell'area abbia luogo da più anni;
- l'attività non comporta riduzione di suolo e non produce danno alla componente vegetazionale esterna all'area di cava né alla componente faunistica;

RITENUTO che gli elementi sostanziali relativi ai possibili impatti sull'ambiente non risultano particolarmente significativi, ma comunque sostenibili dall'ambiente circostante;

VISTA la nota del Dirigente del Servizio 1 VIA-VAS, prot. n. 7049 del 13.02.2015;

VISTA la nota del Dirigente dell'U.O. S 1.4 prot. n. 11861 del 13.03.2015;

VISTO il rapporto istruttorio-parere ambientale prot.n°21086 del 06.05.2015;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

RITENUTO di potere esprimere parere favorevole con prescrizioni;

DECRETA

Art.1) Le premesse fanno parte del seguente decreto;

Art.2) La procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto di rinnovo e completamento del piano di coltivazione e relativo progetto di recupero della cava di calcare denominata "Iachino Filippo Sancisuca", sita nell'omonima contrada in territorio di Campobello di Licata (AG) – Proponente: Ditta Cogen s.r.l. con sede in via Carso n°33 del Comune di Campobello di Licata (AG) è dichiarata conclusa con decisione positiva. Si concede, pertanto, una proroga del termine di coltivazione fino all'entrata in vigore del nuovo strumento di pianificazione del settore, esclusivamente per il completamento del piano di coltivazione e relativo progetto di recupero, nel rispetto delle seguenti prescrizioni oltre a tutte le opere di mitigazione previste nello stesso progetto:

- sin dall'avvio dei lavori di coltivazione, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi atti ad evitare eventuali rischi di incidente e di disturbo all'ambiente;
- per ridurre le emissioni di rumore e di gas in atmosfera, si dovrà avere cura di fare eseguire una regolare manutenzione dei mezzi meccanici e periodiche misure delle emissioni acustiche dei mezzi a disposizione, ai sensi dell'attuale normativa vigente in materia;
- il deposito, anche solo temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo e il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detergenti, ecc.), potrà aver luogo esclusivamente solo in apposite aree impermeabilizzate e/o opportunamente attrezzate al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti;
- il sistema di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere opportunamente dimensionato anche in considerazione di precipitazioni eccezionali nonché prevedere la realizzazione di una vasca di calma opportunamente dimensionata al fine di abbattere efficacemente il trasporto solido delle acque medesime immediatamente prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale ricettore;
- l'efficienza e l'efficacia delle opere di regimazione delle acque dovranno essere garantite sia in fase di coltivazione che di recupero ambientale nonché in seno al successivo utilizzo agricolo dell'area;
- l'abbattimento delle polveri mediante bagnatura dovrà essere effettuato anche nelle piste ed i fronti di cava durante le giornate estive particolarmente ventose e coprendo con opportuni teloni sia il materiale accantonato che quello da trasportare fuori cava;
- le opere di recupero ambientale devono procedere contemporaneamente alla progressione delle opere di coltivazione dall'alto verso il basso immediatamente dopo la conclusione dei lavori di coltivazione e di riconformazione morfologica di ciascun gradone e della sua scarpata e contemporaneamente ai lavori di coltivazione sul gradone sottostante in modo che la rinaturalizzazione dell'area possa essere ultimata nel più breve tempo con l'eventuale rimpiazzo progressivo delle fallanze;
- quanto asportato durante la fase iniziale di coltivazione ed accumulato nell'area di cava al fine di essere impiegato per le opere di recupero ambientale, dovrà essere adeguatamente

preservato dall'azione degli agenti atmosferici; nel caso in cui il terreno fertile derivante da quanto asportato durante le fasi iniziali della coltivazione non fosse sufficiente, si provvederà all'integrazione con idoneo terreno agrario e/o equipollente di cui sia specificata la provenienza e/o la natura;

- ogni dodici mesi a decorrere dall'inizio dei lavori di coltivazione e fino al completamento delle opere di recupero ambientale, dovrà essere trasmessa a questo Assessorato ed al Comune di Campobello di Licata una dettagliata relazione tecnica, corredata da elaborati plano-altimetrici e da adeguata ed esaustiva documentazione tecnico-fotografica illustrante sotto ogni aspetto lo stato di avanzamento delle opere, ivi compreso lo stato di sviluppo delle essenze vegetali;
- le cure colturali da prestare alla vegetazione impiantata nel corso delle opere di recupero ambientale, ivi compreso il ripristino delle fallanze, le eventuali irrigazioni e la manutenzione del terreno riportato, integralmente a carico della ditta proponente, dovranno essere protrate fino al corretto e stabile sviluppo dell'essenze vegetali impiantate;
- alla cessazione dell'attività estrattiva, le attrezzature impiantistiche precarie a servizio delle attività di cava dovranno essere totalmente rimosse.

Art.3) In conformità a quanto previsto dal comma 6, art.26 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., il progetto in argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art.4) Il proponente è onerato a comunicare l'inizio e la fine dei lavori al Corpo Regionale delle Foreste, ufficio competente per territorio, a cui sono affidate le azioni di sorveglianza ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..

Art.5) Ai sensi dell'art.29 comma 3 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto disposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n°639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art.6) Ai sensi dell'art.29 comma 4 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., qualora si accertino opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, questo Assessorato, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art.7) Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione,

concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.

Art.8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Art.9) il presente decreto sarà pubblicato, a cura dell'autorità competente, per estratto sulla GURS ed integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SI.VVI) ai sensi dell'art.20 comma 7 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. e sul sito istituzionale di questo Dipartimento in ossequio all'art.68 della L.r.12.8.2014 n°21.

Palermo, 15.05.2015

L'Assessore
(Dott. Maurizio Croce)